



COMUNE DI BIBBONA

*Provincia di Livorno*

**AREA 3 – AREA TECNICA E SUAP**  
*Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione  
Demanio Forestale – Ambiente*

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 85 del 27/11/2025



☒ P.zza C. Colombo, 1 CAP 57020 Bibbona

☎ Tel. 0586/672111 ☎ Fax 0586/670363

💻 [www.comune.bibbona.li.it](http://www.comune.bibbona.li.it)





**COMUNE DI BIBBONA**

*Provincia di Livorno*

**AREA 3 – AREA TECNICA E SUAP**  
*Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione  
Demanio Forestale – Ambiente*

## **INDICE**

### **Titolo I – Disposizioni Generali**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

### **Titolo II – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico**

Art. 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani

Art. 4 – Oneri e obblighi del Comune

### **Titolo III – Norme di Comportamento**

Art. 5 – Tutela del patrimonio Comunale

Art. 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 7 – Apertura dell'area

### **Titolo IV – Illeciti e sanzioni**

Art. 8 – Divieti specifici

Art. 9 – Attività di vigilanza e sanzioni

### **Titolo V – Disposizioni finali**

Art. 10 – Norme generali

Art. 11 – Entrata in vigore



## **Titolo I – Disposizioni Generali**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di “sgambamento per cani” presenti sul territorio comunale, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani.

Le norme del presente regolamento si applicano all’interno delle “aree di sgambamento per cani” ed ai fruitori delle medesime.

### **Art. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori al fine di garantire il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’Anagrafe Canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

## **Titolo II – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico**

### **Art. 3 – Aree riservate allo sgambamento dei cani**

L’area di sgambatura per cani è caratterizzata, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Nella suddetta area non vige l’obbligo di guinzaglio e, laddove necessario, di museruola; tali dispositivi vanno in ogni caso mantenuti negli animali fino all’ingresso dell’area stessa.

L’area per sgambamento è individuata da cartello posto in prossimità dell’ingresso pedonale riportante la dicitura “Area pubblica di sgambamento per cani”. Il cartello dovrà riportare obblighi e divieti stabiliti dal presente regolamento e l’indicazione che chiunque acceda all’area:



1. Ha preso visione delle disposizioni e di cui al presente regolamento e le accetta incondizionatamente;
2. Risponde sia civilmente che penalmente di danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dal proprio/i cane/i;

#### **Art. 4 - Oneri e obblighi del Comune**

Il Comune, in proprio o tramite opportune convenzioni con associazioni o altri soggetti privati, provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione ed alla disinfezione.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico sanitario nonché in generale per motivi di interesse generale.

### **Titolo III – Norme di Comportamento**

#### **Art. 5 – Tutela del patrimonio Comunale**

È fatto obbligo ai proprietari/conduuttori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.

È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi Comunali riservati ai bambini, in aree verdi annesse a edifici e/o monumenti di particolare pregio locale destinate a visite da parte di scolaresche, in aree destinate e attrezzate per particolari scopi ludico e/o educativi, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

#### **Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area**

L'accesso all'area di sgambatura è consentito esclusivamente ai proprietari/conduuttori ed ai cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina e identificati da apposito microchip, in buono stato di salute e sottoposti ai comuni trattamenti preventivi, vaccinali e antiparassitari, in corso di validità, e deve essere modulato in funzione delle esigenze del proprio animale e degli animali altrui. L'animale deve essere mantenuto sotto il controllo del proprietario/conduuttore il quale è sempre e comunque responsabile del benessere e della conduzione dell'animale ed è responsabile civilmente e penalmente verso terzi (persone, animali e cose), per gli eventuali danni causati dal cane in affidamento. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori



**COMUNE DI BIBBONA**

*Provincia di Livorno*

**AREA 3 – AREA TECNICA E SUAP**  
*Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione  
Demanio Forestale – Ambiente*

in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo dell'area deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

Ai proprietari/conduttori dei cani è fatto obbligo di avere con sé un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'Anagrafe Canina e di esibirlo a richiesta delle autorità competenti e degli organi di Polizia.

Ai proprietari/conduttori dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4 art. 1 Ordinanza Ministero della Salute 3 Marzo 2009, è fatto obbligo di avere con sé tale documento e di esibirlo a richiesta delle autorità competenti e degli organi di Polizia

All'interno dell'area di sgambatura:

a) I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani dal guinzaglio purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani;

b) ogni conduttore è responsabile del proprio cane; per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore è tenuto a valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti. Il numero massimo di cani presenti contemporaneamente all'interno dell'area è 4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, gli stessi devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio.

c) I proprietari/conduttori ed i propri cani possono permanere nell'area di sgambatura per un periodo massimo di trenta minuti (30') nel caso in cui altri cani, incompatibili con la permanenza di altri esemplari già all'interno dell'area, stiano aspettando di accedere; a tal fine, se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai trenta minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, i proprietari/conduttori interessati ad accedere possono chiedere a quelli già all'interno di fuoriuscire, assieme ai propri cani, dall'area, così da consentire un altrettanto periodo di sgambatura del cane del soggetto richiedente;

d) Qualora si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/detentori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;

e) I minori di anni sedici (16) possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un maggiorenne e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di sedici anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati da un maggiorenne anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà o in loro possesso;

f) Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (cd "calore"), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area. L'accesso non è altresì consentito ai cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani. Al verificarsi di tali episodi i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenere il cane costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito. E' vietato introdurre cani che abbiano meno di tre mesi di vita.



- g) In tutta l'area di sgambatura cani sono incentivate, con lo scopo di evidenziare la loro intelligenza e la loro agilità, le attività educative e sportive intese a favorire l'integrazione del cane nella società (tipo Agility Dog), o comunque a discipline che implicino armonia tra il cane e il suo conduttore, nei limiti di salvaguardia delle finalità dell'area stessa e per permetterne una fruizione completa;
- h) È fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di raccogliere eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori. A ulteriore garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
- i) È fatto obbligo ai proprietari/conduttori di cani, entrando ed uscendo dall'area di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli di accesso.
- l) È fatto divieto di gettare rifiuti sul suolo e di danneggiare gli arredi, le attrezzature e le piante presenti nell'area.

## **Art. 7 - Apertura dell'area**

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambatura sono generalmente aperte. Il Comune può altresì decidere l'apertura delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per consentire lavori di manutenzione straordinaria, disinfezioni generali o altri validi motivi.

## **Titolo IV – Illeciti e sanzioni**

### **Art. 8 – Divieti specifici**

È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.

È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art.3 Ordinanza Ministero della Salute 3 Marzo 2009.

Al fine di evitare fenomeni di competizione fra i cani, è vietata la somministrazione di cibo agli stessi all'interno dell'area di sgambatura.

È altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo secondo la definizione di cui all'art. 47 del Nuovo Codice della Strada, nonché velocipedi e macchine per uso di bambini, acceleratori di andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi espressamente autorizzati e delle macchine per uso di invalidi rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

Parimenti è vietato introdurre nell'area qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.

È vietata la creazione di situazioni che costituiscono fonte di sovra-eccitazione per i cani.





**COMUNE DI BIBBONA**

*Provincia di Livorno*

**AREA 3 – AREA TECNICA E SUAP**  
*Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Gestione  
Demanio Forestale – Ambiente*

È vietata la lotta e qualsiasi altra spiacevole azione nei confronti dei cani. I proprietari/conduttori dei cani devono vigilare al fine di evitare tali situazioni.

### **Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni**

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva ogni eventuale e ulteriore responsabilità civile e penale, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis, e del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689.

La vigilanza relativa all'applicazione delle norme stabilite con questo Regolamento è affidata al Comando Polizia Locale, nonché a tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL è incaricato di svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza previste dalla normativa vigente.

Sono fatte in ogni caso salve le disposizioni penali in materia.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il conduttore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento. Nel caso in cui il conduttore non rispetti la diffida troverà applicazione l'art. 650 del C.P.

## **Titolo V – Disposizioni finali**

### **Art. 10 – Norme generali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, e nel rispetto gerarchico in materia legislativa, si fa riferimento alla normativa regionale, statale, ed al vigente Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 10 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti per legge.

Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa.